



**COMUNE DI PETRALIA SOTTANA  
(Provincia di Palermo)**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER  
LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ  
AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI.  
ISTITUZIONE DELLA DE.C.O.  
DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE**

**INDICE**

- Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione
- Art. 2 - Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni
- Art. 3 - Istituzione del Registro De.C.O.
- Art. 4 - Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro
- Art. 5 - nomina e funzioni della Commissione
- Art. 6 – L'osservatorio comunale
- Art. 7 - Utilizzo del logo De.C.O.
- Art. 8 - La struttura organizzativa
- Art. 9 - Le iniziative comunali
- Art. 10 - Le tutele e le garanzie
- Art. 11 - Le attività di coordinamento
- Art. 12 - Promozione di domande di registrazione ufficiale
- Art. 13 - Istituzione di una speciale Sezione della Biblioteca comunale
- Art. 14 - Norme finali

### **Art. 1 Finalità e ambito di applicazione**

1. Il Comune ai sensi dell'art. 3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, individua tra i propri fini istituzionali anche l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento a tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio, nonché alla valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune.

2. Il Comune, per le suddette finalità, assume iniziative che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di valorizzazione del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agroalimentari riferite a quei prodotti, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico;

3. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:

a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro lavorazioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, di promozione e di tutela nelle forme previste dalla legge, al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità, attraverso l'istituzione di un registro delle produzioni agro-alimentari De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine);

b) dell'assunzione, nella fattispecie di prodotti agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche culturali e tradizionali, siano meritevoli di riconoscimento protettivo, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui al successivo art. 7 del presente regolamento per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;

c) della promozione e sostegno di iniziative esterne, anche attraverso interventi finanziari, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio;

d) della ricerca di forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati, a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni e delle attività agro-alimentari e che non abbiano alcun fine di lucro;

e) del rilascio di un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale) al fine di attestare la tipicità del prodotto, oltre alla sua composizione e la sua produzione. Secondo apposito disciplinare. Il marchio è di esclusiva proprietà comunale.

### **Art. 2 Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni**

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale, un apposito albo in cui vengono iscritte le segnalazioni relative alle iniziative e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse destato, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.

2. E' previsto che l'iscrizione sia concessa alle manifestazioni che promuovono prodotti e espressioni della tradizione e del territorio già inserite nel registro De.C.O. e riconosciute come tradizionali.

### **Art. 3 Istituzione del Registro De.C.O.**

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito registro per tutti i prodotti agro-alimentari tipici del territorio del Comune di Petralia Sottana segnalati e denominati.

2. L'iscrizione nel registro vale ad attestare l'origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.

3. Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:

- i prodotti a denominazione comunale di origine (De.C.O.); rispondenti al disciplinare-tipo o alle indicazioni della scheda descrittiva;

- gli estremi della deliberazione della Giunta Comunale, che dispone l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni.

#### **Art. 4 Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro**

1. Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) per tutti i prodotti segnalati e denominati possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverle e/o d'ufficio anche dal Comune.

2. Le istanze per l'attribuzione della De.C.O. devono essere corredate da una adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo, e comunque da ogni informazione ritenuta utile ai fini dell'iscrizione, in particolare dovranno essere indicati:

**a**-il nome del prodotto;

**b**-l'area geografica di produzione che dovrà essere compresa nel territorio del Comune di Petralia Sottana;

**c**-le caratteristiche del prodotto e metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura

3. Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro della De.C.O. si pronuncia una Commissione nominata dalla Giunta Comunale, la quale predispose una scheda identificativa del prodotto necessaria all'iscrizione nel registro De.C.O. ovvero il motivato diniego di iscrizione. La Giunta comunale, su proposta del responsabile del procedimento, con propria deliberazione approva la scheda identificativa del prodotto e ne dispone l'iscrizione nel registro De.C.O. Entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza completa in ogni sua parte, il responsabile del servizio competente comunica al richiedente il rilascio della concessione, ovvero il diniego motivato della stessa. L'istanza per l'ottenimento della concessione e la concessione stessa sono soggette alle vigenti normative sull'imposta di bollo.

Per uno stesso prodotto possono ottenere la DE.C.O. più imprese ed una stessa impresa può ottenere la DE.C.O. per prodotti diversi.

4. Il Comune si riserva la facoltà di subordinare l'iscrizione al Registro De.C.O. a condizioni particolari quali la destinazione del prodotto, in via preferenziale, al mercato locale o altre forme finalizzate a radicare le iniziative sul territorio e garantire maggiormente la tipicità.

#### **Art.5 Nomina e funzioni della Commissione**

1. Il Sindaco nomina una Commissione. Nella commissione sono di norma rappresentati gli esperti del settore agro-alimentare e gli operatori in forma singola o associata. Di volta in volta, potranno essere invitati a partecipare uno o più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali. Funge da Segretario della Commissione un componente della stessa, nominato dal Presidente. La commissione approverà i disciplinari di produzione i quali saranno vincolanti per la concessione della De.C.O.

2. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato del Sindaco. La carica di componente della Commissione è a titolo gratuito.

La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti.

3. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.C.O, e predisporrà, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione.

4. Completata l'istruttoria, la Commissione rassegherà le proprie proposte alla Giunta Comunale, che deciderà in merito ai prodotti da iscrivere nel registro De.C.O., approvando contestualmente le schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti, che saranno vincolanti per la concessione della De.C.O.

5. Le iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni, iscritte nell'albo, possono fregiarsi della scritta De.C.O. per tutti i prodotti segnalati e denominati, completata dal numero e data di iscrizione.

#### **Art.6 L'osservatorio comunale**

Viene istituito presso la conferenza dei capi-gruppo del Consiglio Comunale, un osservatorio sullo stato d'attuazione del regolamento De.C.O.

A tale osservatorio deve pervenire da parte dell'Assessore competente, con cadenza annuale, una relazione dettagliata sulle iniziative d'attuazione della De.C.O.

#### **Art.7 Utilizzo del logo De.C.O.**

1. Il Comune, proprietario del marchio De.C.O. concede l'utilizzo gratuito della scritta "De.C.O" e del relativo logo identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 3 per i prodotti tipici agro-alimentari segnalati, denominati e iscritti nel registro, nel rispetto delle disposizioni che seguono.

2. Chiunque commercializzi prodotti agro-alimentari iscritti nel registro De.C.O. deve presentare istanza, su apposito modello di domanda, all'Amministrazione comunale per ottenere la concessione per l'utilizzo del marchio De.C.O. Ai fini della tracciabilità, il produttore che cede a terzi per la successiva vendita o trasformazione il prodotto De.C.O., deve comunicare al Comune il nominativo dell'acquirente ed il quantitativo del prodotto De.C.O. ceduto.

3. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo De.C.O., nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività, e nei colori originali o in bianco e nero, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli; è obbligatoria l'aggiunta degli estremi dell'iscrizione (data e numero).

4. Il logo De.C.O., deve essere sistemato in modo chiaro e visibile; l'utilizzatore del logo non può impiegare altri contrassegni che, per il loro aspetto esterno e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il logo De.C.O.

5. Il logo De.C.O. può essere utilizzato sugli imballaggi, sulle confezioni, sulla carta intestata, nelle vetrofanie, e sul materiale pubblicitario di ogni genere.

6. Il Comune di Petralia Sottana, proprietario del logo De.C.O., può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione.

7. E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo De.C.O., da parte di soggetti non autorizzati; ogni abuso verrà perseguito a termini di legge.

8. Le disposizioni del presente articolo valgono anche per l'utilizzo del logo De.C.O. nella pubblicità delle iniziative di cui all'art. 2, se ed in quanto applicabili.

#### **Art. 8 La struttura organizzativa**

1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento è il Servizio delle Attività Produttive di questo Comune.

#### **Art. 9 Le iniziative comunali**

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.

2. Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi editoriali anche multimediali, forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.

3. Il Comune, altresì, ricerca, ai fini De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) forme di collaborazione con enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività

agroalimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali.

#### **Art. 10 Le tutele e le garanzie**

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al Dlgs 18 agosto 2000 n. 267.

#### **Art. 11 Le attività di coordinamento**

1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo - Giunta comunale e Sindaco - forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari, riferita alle corrispondenti espressioni locali.

#### **Art. 12 Promozione di domande di registrazione ufficiale**

1. Il Comune, per propria iniziativa e su proposta di organizzazioni di produttori interessati o degli organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni previste dalla legge, promuove la presentazione da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria, al Ministero delle politiche agricole ed alla Regione della domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta o della indicazione geografica protetta o della attestazione di specificità, dei prodotti agricoli ed alimentari e delle zone di produzione degli stessi.

#### **Art. 13 Istituzione di una speciale Sezione della Biblioteca comunale**

1. Nell'ambito della Biblioteca comunale viene istituito uno spazio documentale, aperto alla ordinaria prevista consultazione pubblica, dove vengono raccolte e catalogate tutte le pubblicazioni, anche di espressione giornalistica afferenti alla cultura agro-alimentare locale.

#### **Art. 14 Norme finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.